

Nucleo di Valutazione delle Performance

Benevento, 21 gennaio 2017

Al Direttore Generale
Al Direttore Amministrativo
Al Direttore Sanitario
Al Responsabile della prevenzione della corruzione

AZIENDA OSPEDALIERA “G. Rummo”
BENEVENTO

per tutti, all'indirizzo: protocollo@pec.ao-rummo.it

OGGETTO: Linee guida circa l'attuazione dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013

Per una corretta applicazione delle disposizioni in materia di “Trasparenza del servizio sanitario” si rimarca che l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con riferimento alle disposizioni di cui agli artt. 14, 15 e 41 del d.lgs. 33/2013, ha precisato:

- 1) che, il Direttore generale, il Direttore sanitario, il Direttore amministrativo, i Responsabili di dipartimento e di strutture semplici e, ove previsti, i Direttori dei servizi socio sanitari, sono tenuti ad assolvere agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 14, e non quelli dell'art. 15, del d.lgs. 33/2013.
Il rinvio *agli obblighi di pubblicazione di cui all'15*, costituirebbe un “refuso” dovuto ad un difetto di coordinamento delle disposizioni;
- 2) che, nell'ambito di applicazione dell'art. 14 ricadono anche i dirigenti amministrativi e (ove esistenti) i titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali, in quanto tali figure hanno competenze di amministrazione attiva e di gestione di cui all'art. 4, comma 2, del d.lgs. 165/2001.
- 3) che, per contro, i dirigenti medici e i dirigenti professionali e tecnici che non rivestono le posizioni indicate all'art. 41, comma 2 e che, dunque, non svolgono un incarico gestionale in senso proprio di direzione di strutture, sono da ritenersi esclusi dagli obblighi di trasparenza previsti all'art. 14;
- 4) che, l'attività professionale *intra moenia* esercitata dalla dirigenza sanitaria è da valutare ai fini della pubblicazione dei compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica, previsti dall'art. 14, comma 1, lett. c);
- 5) che, per i soggetti tenuti per la prima volta all'ostensione dei dati ai sensi del novellato art. 14, deve tenersi conto di quelli in carica o cessati dal 1° gennaio 2017, con la precisazione che per questi soggetti i dati di cui all'art. 14 devono risultare pubblicati entro il 31 marzo 2017, fatta eccezione delle dichiarazioni reddituali previste alla lett. f) per le quali vale l'ordinario termine previsto dalla legge 441/1982, cui l'art. 14 rinvia, e, cioè, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche e riferiti all'anno 2016.

Il responsabile della Trasparenza, oltre a disporre la pubblicazione sul portale istituzionale dell'Azienda, è invitato ad inoltrare la presente a tutti i dirigenti (amministrativi, medici, professionali e tecnici) e (ove esistenti) ai titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali dell'Azienda.

Si allegano:

- *Comunicato del Presidente dell'ANAC del 20 dicembre 2016;*
- *Schema di “Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013;*
- *Nota riepilogativa dei termini per inviare la denuncia dei redditi nel 2017, riferita ai redditi prodotti nell'anno 2016.*

Il Presidente del Nucleo di Valutazione
Avv. Ermanno Morante